Regolamenti , TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

Direttiva 2002/15/CE orario di lavoro autisti

A partire dal **23 marzo 2005** gli stati membri dell'Unione Europea dovranno adottare le disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla direttiva 2002/15/CE dell'11 marzo 2002 concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro del personale viaggiante alle dipendenze di imprese di autotrasporto. Per i lavoratori autonomi, il cui termine è spostato al 23 marzo 2009, la direttiva prevede un suo eventuale inserimento, dopo una fase di verifica che dovrebbe essere di due anni, al termine della quale la Commissione presenterà una relazione al Parlamento Europeo ed al Consiglio dove verranno riportate le conseguenze dell'esclusione degli autotrasportatori autonomi dal campo di applicazione della direttiva. Lo scopo che la direttiva si pone è quello di migliorare la tutela della salute e della sicurezza degli autisti, nonché rendere più sicure le strade e ravvicinare le condizioni di concorrenza.

Le disposizioni sugli orari di guida si possono riassumere brevemente secondo quanto segue:

TEMPI DI GUIDA

Il periodo di guida giornaliero non può superare le 9 ore ma per particolari esigenze e al massimo due volte nella stessa settimana il periodo di guida può essere esteso a 10 ore giornaliere; Il periodo di guida complessivo di guida in due settimane consecutive non può superare le 90 ore. Dopo un periodo di guida di 4,30 ore consecutive, il conducente deve effettuare obbligatoriamente una pausa di riposo durante la quale è assolutamente vietato svolgere altre attività lavorative. Le pause possono essere così articolate: una pausa di 45 minuti oppure più pause di 15 minuti ciascuna (almeno 3) intercalate durante la guida.

RIPOSO GIORNALIERO

Il riposo giornaliero che spetta al conducente di un veicolo può essere fruito in un unico periodo o razionato in più periodi di più breve durata. In entrambe le formule è consentita l'effettuazione del riposo a bordo del veicolo purché in sosta e munito di cuccette. Il periodo di riposo giornaliero deve durare almeno 11 ore consecutive; in via eccezionale, ma per non più di tre volte la settimana può essere ridotto a 9 ore; in questo caso però, prima della fine della settimana successiva, il conducente ha diritto ad un equivalente periodo di riposo compensativo. Se frazionato, il riposo può essere goduto in 2-3 periodi separati di cui almeno uno di 8 ore consecutive; il periodo di riposo giornaliero complessivo, risultante dalla somma dei vari periodi frazionati, deve essere di almeno 12 ore.

RIPOSO SETTIMANALE

Dopo 6 giorni di guida consecutiva il conducente ha diritto ad un periodo di riposo. Tale diritto è irrinunciabile. Nel corso di ogni settimana, includendo preferibilmente la domenica, uno dei riposi giornalieri viene esteso a titolo di riposo settimanale fino a 45 ore consecutive. E' consentita la riduzione della durata del riposo settimanale con le seguenti modalità: - almeno 36 ore consecutive, se il riposo viene effettuato nel luogo di stazionamento del veicolo; - almeno 24 ore consecutive, se il riposo è effettuato in luogo diverso. In ogni caso tale riduzione così realizzata deve essere compensata da un periodo di riposo continuo prima della fine della terza settimana seguente a quella in cui è avvenuta la riduzione.

L'articolo 3 definisce orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro (il luogo in cui si trova lo stabilimento principale dell'impresa, nonché i suoi vari stabilimenti secondari - il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto - qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con l'esecuzione del trasporto) a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto e precisamente la guida, il carico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo e ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo, del carico e dei passeggeri o ad adempiere gli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, di immigrazione, ecc. La direttiva considera inoltre facenti parte nell'orario di lavoro, i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, (sempre da intendersi con la definizione di cui sopra), pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizi,: in particolare, la norma prende in considerazione i tempi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile. Al punto 2 dell'articolo in esame, vi è poi il riferimento al caso in cui la definizione di orario di lavoro deve essere applicata ad un autotrasportatore autonomo. In tale circostanza, è considerato orario di lavoro il periodo compreso tra l'inizio e la fine del lavoro, durante il quale l'autotrasportatore autonomo è sul posto di lavoro a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni o attività (escluse le mansioni amministrative non legate allo specifico trasporto in corso). Dal computo dell'orario di lavoro sono ovviamente esclusi i riposi intermedi obbligatori quando si superano le sei ore di lavoro (30 minuti) e con una maggiorazione nel caso in cui si superino le nove ore (45 minuti). Viene comunque riconosciuta la possibilità di suddividere tali periodi in frazioni non inferiori ai 15 minuti; i periodi di riposo previsti dal Regolamento 3820/85. Sono inoltre esclusi dal calcolo dell'orario di lavoro i tempi di disponibilità che la direttiva definisce in modo preciso ed in modo diverso dalla nostra contrattazione collettiva. Sono considerati di disponibilità: - i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna un veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno e i periodi di attesa alle frontiere, nonché quelli dovuti a divieti di circolazione. Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa degli Stati membri; - per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo. L'articolo 4 passa poi ad affrontare la definizione della durata massima settimanale della prestazione di lavoro che viene fissata nel limite massimo di 48 ore esteso a 60, solo se, su un periodo di quattro mesi, la media delle ore di lavoro non supera comunque il limite di quarantotto ore settimanali. Il punto b) dell'articolo definisce poi le modalità per il calcolo del periodo in questione per gli autotrasportatori autonomi, considerandolo come la durata della prestazione lavorativa effettuata per conto di più committenti che deve essere pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate, prevedendo altresì che il datore di lavoro (la direttiva usa il termine improprio di datore di lavoro, che per gli autotrasportatori autonomi deve intendersi, invece, come colui che materialmente affida il lavoro, e cioè il "committente") chieda per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad un altro committente. Per questa tipologia di lavoratore mobile occorrerà attendere le proposte della Commissione. L'articolo 7 disciplina il lavoro notturno e dispone che: - qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non superi le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore; - il lavoro notturno sia indennizzato conformemente alla normativa nazionale, ai contratti collettivi, agli accordi tra parti sociali, ovvero alle consuetudini nazionali, sempreché il metodo di indennizzazione prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale. Il comma 2 dello stesso articolo prevede che la Commissione valuti entro il 23 marzo 2007 i riflessi delle disposizioni sul lavoro notturno prevedendo eventuali modifiche ed un percorso formativo specifico per questa tipologia di lavoratori. Anche la direttiva in esame rispetta il principio dell'inderogabilità in pejus e, pertanto, non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di adottare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla tutela della sicurezza e della salute delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi o di altri accordi, stipulati tra le parti sociali, che risultino più favorevoli per la tutela della sicurezza e della salute di tali lavoratori. L'attuazione della direttiva non costituisce una giustificazione per il regresso del livello generale già in atto di protezione dei lavoratori. Un'ulteriore novità viene introdotta dalle disposizioni dell'articolo 9 che prevede che i lavoratori mobili siano informati delle pertinenti disposizioni nazionali, del regolamento interno dell'impresa e degli accordi tra parti sociali, in particolare dei contratti collettivi e degli eventuali contratti aziendali stipulati sulla base della direttiva e dispone altresì che l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto sia registrato. I registri devono essere conservati per almeno due anni dopo la fine del periodo coperto. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro rilascia copia della registrazione delle ore prestate.